

COMUNE DI SAPRI Provincia di Salerno AREA TECNICA

Via Villa Comunale, 1 - 84073 - Sapri (SA) - Tel. +39 0973605551 - Fax: +39 0973605555

http://www.comune.sapri.sa.it/e-mail: protocollo@comune.sapri.sa.it

pec: protocollo.sapri@asmepec.it

DISCIPLINARE POSTO BARCA PONTILI COMUNALI PORTO SAPRI

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

Il presente Disciplinare ha per oggetto l'esercizio e l'uso di uno specchio acqueo per ormeggi destinati al diportismo nautico in concessione al Comune con sede nel porto turistico di Sapri, in virtù degli atti concessori vigenti, rilasciati dalla Regione Campania.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Disciplinare vincola tutti i diportisti che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestano la loro opera nell'ambito portuale. Il Comune provvede a dare pubblicità alle prescrizioni in esso contenute come previsto per legge (art. 32 L 69/09).

Art. 3 – SOGGETTI OBBLIGATI

Tutti coloro che utilizzano a qualsiasi titolo il porto e / o che vi esercitino attività lavorativa, sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché della normativa attinente in particolare al settore marittimo. I medesimi, sono parimenti tenuti all'osservanza della normativa vigente in materia doganale, di pulizia, di igiene e tutela dell'ambiente, sicurezza del lavoro secondo le normative di cui al legge 81/08, nonché, di qualunque altra norma applicabile.

Art. 4 - DIREZIONE

La direzione del porto è affidata all'ufficio competente comunale che eserciterà direttamente a mezzo dei suoi legali rappresentanti, e / o da personale che potrà essere all'uopo incaricato dai medesimi, per singoli atti o tipologie oppure per mandato circoscritto nel tempo.

Art. 5 - ESONERO DI RESPONSABILITA'

Il "COMUNE" non è soggetto all'obbligo di custodia e non risponde di eventuali furti e danneggiamenti a persone e cose che si dovessero verificare nell'ambito del porto, a bordo delle imbarcazioni, delle autovetture presenti all'interno dell'area portuale, nonché dell'eventuale furto dell'imbarcazione stessa.

Art. 6 - SERVIZI IN ESCLUSIVA

- Il Comune assicura a norma dell'art. 1341 ai sensi dell'art. 1567 Codice Civile seguenti servizi in esclusiva:
- a) stazionamento dell'imbarcazione ai pontili e banchina nel bacino portuale nello specchio acqueo

in concessione comunale dotate di sistema ed attrezzatura per l'ormeggio, con cavi di nylon autoaffondanti in forza a catenarie di collegamento dislocate a corpi morti;

- b) assistenza all'attracco e ripartenza dall'ormeggio;
- c) servizi di controllo all'ormeggio;
- d) servizi colonnine per fornitura acqua potabile e corrente;
- e) servizi antincendio secondo la prescrizione di legge;
- f) pulizia dello specchio acqueo;
- g) copertura assicurativa contro rischio di responsabilità civile a persone e cose (RCT);
- h) copertura assicurativa contro rischio di incendio;
- i) pulizia dei pontili e delle banchine, nonché smaltimento e raccolta dei rifiuti;
- j) utilizzo servizi igienici e docce;
- k) illuminazione del porto;
- I) segnalamenti marittimi;
- m) servizio di ascolto sul canale 12;

Tutti gli utenti del porto sono tenuti al pagamento della globalità dei servizi forniti in base alle tariffe stabilite dalla Pubblica Amministrazione ed approvate dalla Giunta Comunale.

Art. 7 - PROVVEDIMENTI

Il Comune si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio con l'assegnatario, la fedeltà dei dati comunicati dallo stesso e risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o dalla Licenza di navigazione. Qualora permanga la contestazione, l'assegnatario dovrà presentare al Comune apposita certificazione, ottenuta a sua cura e spese, da ente tecnico ufficialmente abilitato e riconosciuto.

L'assegnazione dei posti barca resesi disponibili, anche a seguito di spostamenti tecnici, in relazione alla sicurezza portuale, sarà disposta a mezzo bando pubblico agli aventi diritto primi in lista che dimostreranno di avere un'unità con caratteristiche adatte ad occupare il posto disponibile; coloro che non avranno unità idonee (più grandi o più piccole, vela o motore) rimarranno in lista di attesa. L'assegnazione dei posti barca ha validità secondo per il periodo contrattuale stipulato.

Il Comune, si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare tramite personale di sorveglianza, accertamenti di conformità tra i dati dichiarati e quelle posseduti (proprietario, lunghezza, larghezza, ecc.) delle "unità da diporto" assegnatarie, allo scopo di verificarne la rispondenza. Gli armatori sono tenuti alla collaborazione ed alla esibizione dei documenti e a consentire le verifiche. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento della assegnazione o l'unità risulti di categoria diversa da quella effettiva ed in contrasto con quanto dichiarato, l'assegnatario sarà tenuto ad effettuare il pagamento dell'eventuale conguaglio tariffario, con decorrenza dalla data di assegnazione, diversamente sarà revocata, con effetto immediato, il posto barca con obbligo di rimozione dell'imbarcazione.

I posti barca assegnati con contratto annuale, saranno considerati, a tutti gli effetti, rinnovati per l'anno successivo a condizione che essi siano adeguati alla nuova disciplina e al piano tariffario che si andranno ad aggiornare annualmente, fatto salvo il diritto di recesso, il rispetto di tutti gli adempimenti oltre a non avere avuto comportamenti in contrasto con norme regolamentari.

Le richieste di assegnazione di posto barca presentate dopo il termine stabilito nel Bando al Comune, saranno inserite in apposita graduatoria suddivisa per singole categorie in rigoroso ordine cronologico, in base alla data di presentazione. Sarà redatta apposita graduatoria ("lista di attesa") con validità annuale, suddivisa in relazione alle dimensioni delle unità; la "lista di attesa" è "aperta", nel senso che vi saranno inserite in ordine cronologico tutte le istanze di assegnazione di posto barca presentate nel corso dell'anno corredate dal versamento dei diritti di segreteria.

Ogni qualvolta si procede all'assegnazione di uno o più posti barca, il Comune inviterà il diportista a presentare idonea documentazione comprovante le caratteristiche utili all' individuazione dell'unità,

la ricevuta di pagamento della tariffa necessaria per il successivo rilascio dell'atto di assegnazione, l'atto che include il disciplinare dovrà essere debitamente firmato per accettazione e costituirà parte integrante dell'assegnazione stessa. In mancanza, entro il termine prestabilito, l'assegnatario verrà considerato rinunciatario e cancellato dalla "lista di attesa".

Il rilascio, doloso o colposo, di dati non veritieri comporterà la decadenza del diritto di utilizzo del posto barca.

L'assegnazione del posto barca è possibile anche per il richiedente che abbia in uso l'unità da diporto sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione iscritta nei registri navali; mentre per le piccole unità è possibile l'assegnazione anche mediante produzione documentale di scrittura privata, dalla quale risulti l'affidamento e/o detenzione della piena, incondizionata ed esclusiva disponibilità dell'unità nautica per il periodo interessato dalla richiesta di assegnazione del posto barca. Gli assegnatari di posto d'ormeggio in forza di contratto di noleggio, manterranno l'assegnazione per l'unità interessata sino alla scadenza del contratto di noleggio.

Il pagamento della tariffa costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca e la conseguenza conoscenza ed obbligo di osservanza delle disposizioni contenute nel presente disciplinare.

L'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel porto turistico di Sapri contenute nel presente Disciplinare. Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti, anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 (legge sulla "privacy"). Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito di "Servizio ormeggi Comune di Sapri" esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

L'assegnatario di posto barca non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione del posto assegnato. Parimenti è vietato lo scambio dei posti barca tra assegnatari. La mancata osservanza di tali disposizioni comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto barca, restando impregiudicato ogni diritto di risarcimento del danno derivante dal cattivo uso del posto assegnato.

Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori ecc.), intende lasciare libero il proprio posto barca dovrà comunicare la durata della assenza ai competenti uffici del Porto, affinché il "Comune" possa disporre del posto reso libero. L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà, altresì, comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.

Il posto barca assegnato potrà essere cambiato con altro, dall'ufficio comunale competente, in caso di urgenza o per motivi di sicurezza, anche in qualsiasi altro momento.

Il cambio di unità (assegnatario che sostituisce l'unità, anche sulla base di un contratto di "leasing") potrà essere concesso a domanda dell'interessato nella categoria immediatamente superiore o inferiore, a condizione che siano disponibili posti barca in tali categorie. L'autorizzazione sarà rilasciata per iscritto. Le domande di cambio barca dovranno pervenire all'ufficio comunale competente in tempo utile per essere esaminate prima della redazione annuale del piano dei posti barca e saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione. Il cambio barca, a secondo dell'ipotesi, se autorizzato, sarà a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle tariffe in vigore. Non verranno tenute in considerazione le richieste di cambio barca presentate da assegnatari che abbiano già usufruito del cambio di unità negli ultimi 365 giorni. L'autorizzazione di cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca presenti ai pontili o tratti di banchina.

La vendita totale a terzi delle unità assegnatarie di posto barca non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto barca medesimo anche se il venditore non intende più occuparlo.

Le disposizioni contenute nel comma precedente non si applicano nei trasferimenti di proprietà per

successione a causa di morte o per donazione a parenti in linea diretta. In tal caso gli eredi diventano assegnatari del posto barca, sempre che ne facciano richiesta al Comune, presentando idonea documentazione ufficiale comprovante il diritto di successione.

CAPO II

Art. 8 - DIVIETI NELLE AREE A MARE

E' fatto divieto agli estranei di accedere ai pontili di ormeggio. Detto accesso è riservato ai titolari dei posti barca, ai loro familiari, ai dipendenti e ospiti, oltre che al personale espressamente autorizzato dal Comune oltre che alle Forze di Polizia.

In tutta l'area marittima affidata in concessione al Comune, è vietato:

- effettuare bagni in mare, immergersi per qualsiasi motivo nelle acque del porto ed ogni attività sportiva ivi compreso l'utilizzo di tavole a vela;
- la pesca di qualsiasi tipo, da terra o da bordo, nonché la raccolta di frutti di mare e molluschi;
- occupare zone e spazi acquei di uso comune con attrezzature, tender o altri strumenti analoghi. Per eventuali esigenze, richiedere agli uffici comunali.

Art. 9 - RISPETTO DELLA QUIETE

All'interno della zona in concessione è vietato qualsiasi attività gioco che possa arrecare molestia alla quiete pubblica.

il Comune, potrà consentire manifestazioni in circostanze e feste particolari, preventivamente richieste e preventivamente autorizzate.

Art. 10 - PERMANENZA DI ANIMALI DENTRO IL PORTO

In tutto l'ambito del porto è fatto assolutamente divieto di tenere cani ed altri animali sciolti e/o senza museruola. In ogni caso, i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestie e non sporchino l'area portuale.

In special modo dovranno sempre dotarsi e tenere a portata di mano gli strumenti necessari a raccogliere e rimuovere eventuali escrementi rilasciati dai predetti animali.

La sola mancanza dei detti strumenti, farà scattare l'immediata sanzione amministrativa prevista dall'ordinanza emessa dall'Autorità Comunale.

Art. 11 - DIVIETO DI INGOMBRO DELLE PARTI COMUNI

E' vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, cicli, motocicli etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie le aree di passo delle banchine, dei moli e dei pontili, nonché le canalizzazioni dei servizi sui pontili stessi. E' inoltre vietato l'installazione di antenne e/o parabole tv sia per ragioni di estetica che di sicurezza. E' altresì vietato tenere motori fuori-bordo con l'elica fuori dall'acqua con la prua in banchina, in caso di inosservanza il personale della Cooperativa è autorizzato a girare l'imbarcazione, addebitando il costo dell'operazione all'interessato.

CAPO III DOVERI DEGLI UTENTI DEI POSTI BARCA

Art. 12 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE NUOVI POSTI BARCA

Il Diritto della Pubblica Amministrazione in riferimento ai rapporti che questa voglia instaurare con i soggetti privati, in base ai poteri conferiti dalla legge e nell'esclusivo interesse della collettività avviene con l'assunzione di un proprio atto di indirizzo;

I posti barca del Molo di sottoflutto sono riservati ai diportisti nautici residenti sul ns. territorio.

Hanno diritto di prelazione sui posti barca del molo di sottoflutto gli assegnatari di contratti in essere nell'anno precedente. Nel caso si rendessero disponibili dei posti a seguito di rinuncia di diportisti, si procederà alla loro assegnazione in base alle domande ricevute, qualora dovessero pervenire un numero di richieste superiori alla disponibilità, verrà effettuato un sorteggio per l'assegnazione dei posti disponibili.

Nel caso di imbarcazioni che abbiano analoghe caratteristiche con domanda relativa al posto barca sui pontili, si darà priorità alle' istanze che prevedono un periodo contrattuale annuale, a parità di condizione, chi ha più anni di anzianità e permanenza nella marineria, con eventuale ulteriore priorità per i residenti in caso di ulteriore parità il posto barca verrà sorteggiato;

Rimanenti tipologie di assegnazioni

Art. 13 - MODALITA' MANTENIMENTO POSTO BARCA

E' fatto obbligo per ogni assegnatario proveniente da contratto in prelazione o per una nuova assegnazione del posto barca provvedere al pagamento della tariffa nei modi e nei termini stabilita dalla Pubblica Amministrazione, il relativo atto di affidamento sarà predisposto dall'Ufficio Competente ed avrà la validità nei termini in esso contenuti, in difetto, il diportista sarà diffidato ad adempiere entro il tempo assegnato. In mancanza del pagamento l'assegnazione del posto barca dovrà intendersi risolta, decaduta e revocata, per grave inadempienza senza poter accampare nessuna pretesa di sorta, costituendo la tariffa stessa dell'ormeggio una entrata economica dell'Ente destinata alla manutenzione e miglioramento dei servizi al porto.

Qualora non sia stato onorato il pagamento anche di una sola rata della Tariffa ormeggio, nel termine concesso, e in considerazione del fatto che così facendo il debitore si è reso gravemente inadempiente agli obblighi assunti nel presente disciplinare, dopo aver contestualmente diffidato il diportista all'adempimento, il Comune, nel rispetto della tutela dell'interesse pubblico, inviterà il diportista a liberare l'ormeggio. Qualora il diportista non adempia alla rimozione dell'imbarcazione nei termini e nei modi concessi e sempre nel rispetto della sicurezza, il Comune si riserva la facoltà ed il diritto incondizionato ed esclusivo di provvedere autonomamente a collocare l'imbarcazione alla banchina destinata alle unità in transito. Trascorsi i tempi previsti dalle norme marittime e dall'avvenuta comunicazione, si provvederà da parte di ditta autorizzata ad alarla a metterla in sosta nel cantiere per la custodia con rivalsa della spese a carico del diportista inadempiente, così come previsto dalla norma di legge.

Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto barca con contratto annuale, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta al Comune entro l'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce. La rinuncia decorre, comunque, dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre dotata di "prendigli" per mettere in forza il corpo morto, "prendigli" che dovranno essere tenuti a bordo dell'imbarcazione e non rilasciati in mare. Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione con riferimento sia al pontile o molo in cui essa è ormeggiata; pertanto egli è obbligato a proteggerla con adeguati e sufficienti parabordi, i quali al fine di evitare noiosi rumori di sfregamento dovranno essere muniti di apposito copri-parabordo. Non è consentito utilizzare come parabordi e copri-parabordi, attrezzature e/o strumenti non omologati esclusivamente per detta funzione.

Alle imbarcazioni a vela che restano ferme in porto, inoltre, è fatto obbligo di legare le drizze di fiocco e di randa allo stazionamento. In caso di mancata esecuzione e conseguente rumore provocato dalle medesime, il personale addetto potrà sollecitare gli occupanti l'imbarcazione ad eseguirlo; in assenza degli assegnatari l'operazione potrà essere eseguita dal personale addetto ma con addebito del costo dell'intervento all'utilizzatore della barca.

Salvo che non sia espressamente disposto dall'Autorità Marittima per motivi di sicurezza, tutte le unità dovranno essere ormeggiate "in andana" e negli spazi assegnati. Per le sole unità munite di motori

fuoribordo aventi particolari caratteristiche potrà essere autorizzato l'ormeggio con la prua rivolta verso la banchina.

Art. 14 - EFFICIENZA DELLE UNITA' ORMEGGIATE

Tutte le unità ormeggiate nell'approdo turistico di Sapri devono essere mantenute in ordine, pulite ed efficienti in tutte le sue componenti al fine di garantire la sicurezza dello stazionamento secondo le prescrizioni delle vigenti norme in materia.

Prima di assentarsi dal porto, in particolare, per periodi di consistente durata, gli utenti che lasciano la loro imbarcazione al posto di ormeggio assegnato, devono assicurarsi che i cavi di trattenuta siano in ottime condizioni ed in grado di resistere per tutta la durata dell'assenza.

Art. 15 - MODALITA' DI COMPORTAMENTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Per tutti i rifiuti solidi urbani, prodotti dalle unità ormeggiate in porto devono essere sistemati in idonei sacchetti ben chiusi e differenziati, conferiti negli appositi contenitori di raccolta posizionati in porto. E'vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi e di detriti o di altro, nell'ambito del porto, sia in acqua sia sulle banchine, moli e pontili.

Per gli oli esausti, filtri olio e batterie, dovranno essere conferiti esclusivamente da parte di ditte specializzate per la raccolta, mentre per i rifiuti liquidi, così come per le esigenze personali, deve farsi uso degli appositi locali igienici esistenti a terra, salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo o che si usino prodotti biodegradabili.

Art. 16 - PREVENZIONE RISCHI E NORME ANTINQUINAMENTO

l responsabili di ciascuna unità presente all'interno del porto sono tenuti ad osservare le seguenti norme di carattere preventivo e generale:

- In caso di sversamenti accidentali di idrocarburi in acqua o sulle banchine, il responsabile dello sversamento deve immediatamente avvisare gli ormeggiatori e prendere prontamente tutti i provvedimenti possibili per contenere e limitare il danno, avendo cura di avvisare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo.
- In caso di incendio, il responsabile dell'unità interessata dovrà impiegare immediatamente i mezzi antincendio di bordo, provvedendo nel contempo ad allontanare l'imbarcazione dai pontili e il più rapidamente possibile ad avvisare gli uffici del Comune.
- Prima della messa in moto di motori a benzina l'utente deve provvedere alla areazione del vano motore.
- Le dotazioni antincendio e gli impianti elettrici di bordo devono essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
- I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati; quando l'unità resta incustodita le bombole devono essere chiuse.
- Il rifornimento di carburante all'imbarcazione deve essere effettuato esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione carburanti, qualsiasi altra modalità di rifornimento, salvo casi di forza maggiore, dovrà essere valutata esclusivamente dalla direzione dietro richiesta dell'interessato. Il diportista dovrà provvedere ad un adeguato sistema antinquinamento utilizzando idonee attrezzature atte a circoscrivere ogni possibile sversamento di oli e carburanti in mare.
- Il collegamento alle prese delle colonnine per l'energia elettrica dei posti dovrà essere effettuato a cura dell'utente esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei oltre che ad aprire, manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché posizionare tubi, fili e quant'altro lungo le banchine e i pontili.
- E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificamente omologati a tale scopo (latte, taniche, fusti ecc.), per un evidente motivo di sicurezza del sito.

- E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine e relative protezioni.
- E' vietato depositare batterie nell'area portuale, al fine della salvaguardia dell'ambiente e delle norme specifiche in materia di rifiuti pericolosi e non.
- E' vietato depositare immondizie e rifiuti vari al di fuori degli appositi contenitori ed al di fuori degli orari stabiliti. E' altresì vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini gettacarta o nelle vicinanze degli stessi.
- -E' vietato per il lavaggio e la pulizia delle imbarcazioni ormeggiate nel porto turistico di Sapri, l'impiego di prodotti che contengano sostanze nocive o di altre sostanze non consentite. Dovranno essere comunque impiegati prodotti biodegradabili.
- E' vietato eseguire qualsiasi lavoro di riparazione, verniciatura, lucidatura e similari alle parti esterne delle unità stazionanti all'abituale posto di ormeggio, ciò per scongiurare rumori molesti e polveri in danno degli altri utenti ed evitare sversamenti di prodotti chimici dannosi per l'ambiente.

In qualsiasi momento le biciclette lasciate incustodite in porto potranno essere avviate in discarica.

CAPO IV° NORME DI SICUREZZA

Art. 17 - IMPIANTO ANTINCENDIO

Il Comune predispone e mantiene efficiente e pronto all'uso una appropriata organizzazione costituita da personale specializzato e da impianti fissi e mobili necessari ad intervenire in caso di incendio o di inquinamento.

Il Comune interviene immediatamente utilizzando i mezzi ed il personale specializzato, coordinando quando necessario l'impiego dei mezzi di bordo delle unità presenti nel porto e disponendo nel caso si rendesse necessario, il disormeggio e l'allontanamento delle unità con incendio a bordo o delle unità che si trovino in prossimità. In ogni caso il Comune provvede ad informare l'Autorità Marittima richiedendo, se necessario, l'intervento dei VV del fuoco o di ditte autorizzate all'espletamento di servizi di inquinamento.

Art. 18 - MISURA DELLE IMBARCAZIONI -

Ai fini della assegnazione della categoria di appartenenza, così come classificate nel vigente piano tariffario la "lunghezza fuori tutto" delle unità nautiche da diporto, ai sensi della legge nr. 172 dell'8 luglio 2003 concernente "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico", definisce la lunghezza massima dello scafo escludendo le eventuali "appendici" (parti non necessarie ai fini strutturali dello scafo) ovvero plancette, bompressi, delfiniere, spoiler, e comunque qualsiasi cosa sia sporgente oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio. L'appendice è qualcosa che viene "aggiunto" allo scafo, non ne è parte integrante ed eccede oltre la lunghezza dello scafo vero e proprio. L'appendice non viene conteggiato ai fini del calcolo della "lunghezza fuori tutto" con tolleranza.

Le dimensioni delle unità ormeggiate nel porto non devono superare come lunghezza e larghezza quelle consentite per la categoria dei relativi posti barca così come indicato nel vigente piano tariffario.

Per lunghezza e larghezza si intendono le misure reali definite come segue: la lunghezza è la distanza tra due piani verticali ortogonali all'asse longitudinale dell'imbarcazione posti a contatto con la prua e la poppa escludendo le appendici; la larghezza è la distanza tra due piani verticali ortogonali all'asse trasversale dell'imbarcazione posti a contatto con le fiancate.

Sono ammessi ulteriori incrementi oltre le "Dimensioni massime consentite" riportate nel piano tariffario con un limite di tollerabilità e scostamento nelle misure riportate nel predetto piano tariffario entro e non oltre il 3%, sia per la lunghezza che per la larghezza.

Art. 19 - POSTI IN TRANSITO

Le tariffe delle soste delle imbarcazioni in transito per un periodo limitato di tempo così come stabilito

in concessione e di concerto con la Regione Campania, sono approvate dal Comune annualmente tenendo conto anche dei prezzi correnti negli approdi esistenti in zona.

Le imbarcazioni che ne facciano richiesta potranno essere ormeggiate nei posti eventualmente destinati al servizio pubblico ed in quelli temporaneamente lasciati liberi da diportisti assegnatari.

I diportisti assegnatari autorizzano fin da adesso il "Comune" a disporre per brevi periodi del posto lasciato libero. L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà comunicare con almeno 3 (tre) giorni di anticipo la data del rientro.

Art. 20 - MODALITA' DI RICHIESTA DEI POSTI IN TRANSITO E RELATIVO COSTO

Le unità "in transito" in attesa di assegnazione di un posto ormeggio da parte del Comune, dovranno sostare fuori dal porto facendo una preventiva richiesta al competente ufficio di controllo. L'utente in transito, appena ormeggiato nel posto assegnato, dovrà presentarsi con i documenti di bordo negli uffici del Comune al fine di espletare le formalità di arrivo e poter ottenere il godimento dei servizi portuali previo pagamento anticipato dei corrispettivi calcolati per l'intero periodo della sosta.

Il Comune manterrà aggiornata la situazione giornaliera delle unità presenti in porto, dalla quale sarà possibile rispondere alle eventuali richieste della Autorità Marittima. Le tariffe dei posti in transito valgono per periodi non frazionabili di ventiquattro ore, dalle ore 12 alla stessa ora del giorno successivo. La sosta delle unità in transito, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore, non potrà superare periodi di 72 ore. In caso di accertata disponibilità, la sosta potrà essere prolungata previo pagamento anticipato delle tariffe previste. Nell'eventualità che un'imbarcazione sostasse all'ormeggio oltre il periodo autorizzato, il Comune potrà provvedere insindacabilmente alla messa in secco di detta unità addebitando all'armatore tutti i costi dell'intera operazione.

Art. 21 - RESPONSABILITA'

L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di inquinamento, doganali, di polizia e sicurezza.

Art. 22 - APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

Il personale addetto allo svolgimento del servizio ormeggi per conto del Comune di Sapri è incaricato di verificare la corretta osservanza delle norme contenute nel presente disciplinare. La inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta la revoca della assegnazione del posto barca e della autorizzazione ad operare a bordo delle imbarcazioni ormeggiate.

Art. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente testo del "Disciplinare per lo stazionamento delle unità da diporto nell'approdo turistico di Sapri" sostituisce la precedente versione e successive modifiche.

Art. 24 ENTRA IN VIGORE

Ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/09 la pubblicazione del presente disciplinare sul sito del comune di Sapri <u>www.comune.sapri.sa.it</u> assolve gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Gli assegnatari degli ormeggi dichiarandone la conoscenza nell'istanza di partecipazione al bando, ne accettano tutti gli articoli e le disposizioni in esso contenuti.